



COMUNE DI PAGAZZANO

Provincia di Bergamo

Approvato con delibera di CC n. 42 del 31/07/2014

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO

ART. 1

Sono istituiti organi di raccordo e di collegamento tra la cittadinanza e l'Amministrazione Comunale denominati "GRUPPI DI LAVORO".

Funzione dei gruppi di lavoro è consentire e facilitare il momento partecipativo ai problemi amministrativi, l'apporto delle organizzazioni sociali e politiche presenti nel territorio, contribuendo alla elaborazione e alla soluzione dei temi assegnati.

I gruppi hanno carattere consultivo e hanno il compito di coadiuvare la Giunta, il Consiglio o i competenti Uffici di riferimento, suggerendo, nell'ambito della propria competenza ed esperienza e mediante discussione ed approfondimenti, proposte in ordine a determinati argomenti.

ART. 2

L'istituzione, la composizione, la durata e la nomina dei gruppi di lavoro è di competenza della Giunta Comunale in piena autonomia, in base ai requisiti di competenza e di capacità propositive. La designazione dei componenti spetta in parte ai gruppi Consiliare nella misura di un rappresentante per ogni Minoranza e di due per la Maggioranza.

Vengono coinvolti i Gruppi e le Associazioni del paese invitandole ad esprimere un proprio rappresentante.

La designazione dei componenti potrà avvenire anche tramite il ricorso a autocandidatura di ogni singolo cittadino, a seguito di divulgazione del costituendo gruppo a mezzo pubblicità informativa (manifesti, pubblicazione all'Albo Pretorio e al sito istituzionale).

ART. 3

Le funzioni di coordinatore e di Presidente spettano di norma al rappresentante di maggioranza.

Il Presidente nominerà fra i componenti del gruppo un Segretario che seguirà l'attività amministrativa del gruppo stesso.

Alle riunioni, su invito del Presidente, potranno inoltre partecipare i rappresentanti di Enti ed Associazioni culturali, sportive, per il tempo libero ed assistenziali e chiunque abbia titolo e peculiari competenze in supporto al gruppo per l'approfondimento di specifici argomenti.

Essi potranno fornire pareri specifici e formulare proposte al pari dei membri dei gruppi.

La partecipazione al gruppo di lavoro sarà a titolo volontario e gratuito.

Il gruppo di lavoro, terminata l'attività, potrà essere sciolto, con la redazione ed approvazione di apposito verbale.

ART. 4

Il gruppo di lavoro si esprime formulando pareri e proposte, sviluppando azioni e progetti ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Il Segretario, in ogni riunione, redigerà un verbale degli argomenti trattati.

Almeno una volta all'anno i Presidenti dei gruppi di lavoro relazionano il Consiglio Comunale sul lavoro svolto.

ART. 5

Le riunioni dei gruppi sono sempre valide a prescindere dal numero di presenti.

In caso di assenza del Presidente, il gruppo di appartenenza potrà designare, a maggioranza semplice, un sostituto temporaneo che manterrà l'incarico fino al rientro del Presidente.

In caso di assenza del Segretario il Presidente potrà procedere alla nomina di un sostituto temporaneo che assumerà le mansioni fino al rientro del titolare dell'incarico.

Le riunioni dei gruppi si svolgeranno in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

ART. 6

I gruppi di lavoro sono convocati periodicamente dal Presidente.

La periodicità della convocazione sarà determinata dalla effettiva necessità derivante dai lavori sottoposti all'esame dei gruppi di lavoro e secondo le indicazioni del Presidente.

I gruppi di lavoro verranno convocati, di norma, ogni qual volta si renderà necessario acquisirne il parere nelle materie di competenza.

ART. 7

La convocazione deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di estrema necessità.

La convocazione potrà essere fatta anche a mezzo telefono o e-mail.

La data della successiva riunione potrà essere stabilita al termine della riunione in corso; in tal caso, saranno avvertiti solo i componenti assenti.

ART. 8

Il gruppo di lavoro può richiedere alla Giunta di adire al parere di esperti su problemi di particolare natura e di indire convegni su specifici e rilevanti temi.

Il Presidente può essere chiamato a relazionare in Giunta o in Consiglio su particolari argomenti.

ART. 9

Ogni componente del gruppo di lavoro di cui all'art. 2 decade dall'incarico in caso di tre assenze consecutive, non giustificate.

Il componente decaduto potrà essere sostituito.

ART. 10

I Gruppi possono riunirsi congiuntamente qualora le specifiche competenze contribuiscano a realizzare in modo sinergico i progetti scelti di comune accordo.